

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

15<sup>o</sup> Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra*, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoni ed altri; Basile Vincenzo ed altri; Caccavari ed altri; Gambale. Approvato dalla Camera dei deputati

(74) **MANIERI**: *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(933) **SIGNORELLI**: *Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia*

(1060) **DI ORIO** ed altri: *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi in odontoiatria e protesi dentaria*

#### Petizione n. 193

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 7 e passim
ANDREOLI (Misto)	13
BETTONI BRANDANI (Progr. Feder.)	10, 12, 13
BINAGHI (L.I.F.)	4, 5, 8 e passim
BRUGNETTINI (Lega Nord)	4
CAMPUS (Forza Italia)	3, 4, 10 e passim
CARELLA (Progr. Verdi-La Rete)	14
CONDORELLI, sottosegretario di Stato per la sanità	4, 10, 11 e passim
DIONISI (Rif. Com. Progr.)	9
DI ORIO (Progr. Feder.)	4, 7, 8 e passim
GREGORELLI (PPI), relatore alla Commissione	4, 9, 18
LAVAGNINI (PPI)	3, 4, 18 e passim
MODOLO (Lab. Soc. Progr.)	11
PEPE (CCD)	16
SIGNORELLI (AN), relatore alla Commissione	13, 16
XIUME (AN)	11

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoni ed altri; Basile Vincenzo ed altri; Caccavari ed altri; Gambale.*** Approvato dalla Camera dei deputati

**(74) *MANIERI: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409***

**(933) *SIGNORELLI: Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia***

**(1060) *DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria***

***Petizione n.193***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1882, 74, 933, 1060 e della petizione n. 193, sospesa nella seduta del 13 dicembre scorso.

Onorevoli colleghi, essendosi conclusa nella precedente seduta la discussione generale, passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo elaborato dal Comitato ristretto, di cui do lettura:

#### **Art. 1.**

*(Professione di odontoiatra)*

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia».*

1.2

LAVAGNINI

*Al comma 2, sostituire, in fine, le parole: «mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia» con le seguenti: «mantenendo, in detti ambiti, le specifiche competenze dei laureati in medicina e chirurgia».*

1.3

CAMPUS

*Al comma 2, sostituire le parole: «mantenendo, secondo le disposizioni regolamentari, le competenze dei laureati in medicina e chirurgia» con le seguenti: «mantenendo le competenze dei laureati in medicina e chirurgia con l'emanazione di un regolamento da parte del Ministro della sanità d'intesa con l'istituenda Federazione nazionale odontoiatri e con la Federazione nazionale medici chirurghi».*

1.4

DI ORIO, BETTONI BRANDANI, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORIONTANO

*Al comma 2, dopo la parola: «regolamentari» inserire le seguenti parole: «da emanarsi da parte del Ministro della sanità d'intesa con la Federazione degli ordini degli odontoiatri».*

1.5

BRUGNETTINI, MANARA, CECCATO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli specialisti in materie dell'area odontoiatrica».*

1.6

BINAGHI

Stante l'assenza del senatore Martelli, dichiaro decaduto l'emendamento 1.1.

LAVAGNINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.2 si illustra da sé.

CAMPUS. Signor Presidente, l'emendamento 1.3, è solo un chiarimento che crea minori problemi nei due diversi «schieramenti», cioè tra odontoiatri e medici. Il comma 2 dell'articolo in esame aveva infatti creato dei problemi negli odontoiatri, che volevano che venissero classificati i loro ambiti, mentre da parte dei medici c'era la paura che la fissazione anatomica degli ambiti potesse poi creare problemi a chi, nell'ambito della propria specialità come medico chirurgo, opera ugualmente in quegli ambiti anatomici.

DI IORIO. Signor Presidente, vorrei sottolineare la preoccupazione prospettata dall'emendamento 1.2 del senatore Lavagnini, dal quale non mi sento assolutamente distante: in verità la soppressione sarebbe, dal punto di vista della formulazione della legge, la cosa migliore. Ad ogni modo, nell'emendamento 1.4 ci siamo preoccupati di tener conto della difficoltà dei colleghi medici che svolgono attività odontoiatriche e che quindi hanno la competenza sugli ambiti previsti. Da questo punto di vista pensiamo sia opportuno che queste attività vengano regolamentate di comune intesa tra i due ordini. L'emendamento quindi si traduce in una mediazione tra la proposta portata avanti dal senatore Lavagnini, di soppressione *tout court*, e quella di chi prospetta l'emanazione di un regolamento, e scaturisce dalla nostra preoccupazione di non esporre i medici che un'attività che potrebbe essere considerata illegittima dal punto di vista sostanziale.

BRUGNETTINI. Signor Presidente, l'emendamento 1.5 si illustra da sè.

BINAGHI. L'emendamento 1.6 vuole salvaguardare una branca della chirurgia, quella del cavo orale. Attualmente in Italia ci sono molte specialità nella facoltà di medicina che si interessano di questo settore. Penso che valga la pena di inserire una norma per salvaguardare questo tipo di specialisti.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, a mio modo di vedere la soluzione proposta dall'emendamento 1.4 è da preferire in quanto soddisfa tutte le esigenze prospettate dai presentatori degli altri emendamenti. In particolare, inviterei i rispettivi firmatari a ritirare gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 che mi sembra possano ricomprendersi nell'emendamento 1.4.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.6, vorrei far presente al senatore Binaghi che la disposizione contenuta nell'allegato B della legge n. 409 del 1985 rende superflua la sua preoccupazione in ordine agli specialisti in materie dell'area odontoiatrica in quanto dice esplicitamente che l'esercizio viene riservato ai titolari di diplomi di laurea in medicina e chirurgia accompagnati dal diploma di abilitazione all'esercizio professionale ed alla specializzazione in campo odontoiatrico. Inviterei pertanto il proponente a ritirare l'emendamento.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi associo al parere del relatore ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.4, invitando i presentatori a ritirare gli altri emendamenti.

LAVAGNINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.2 e dichiaro di voler porre la mia firma all'emendamento 1.4.

CAMPUS. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 1.3, aggiungendo la mia firma all'emendamento del senatore Di Orio.

BRUGNETTINI. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento e appongo la mia firma all'emendamento 1.4.

**BINAGHI.** Signor Presidente, intendo aggiungermi ai presentatori dell'emendamento 1.4, accogliendo ovviamente l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.6.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono pervenute alla Presidenza richieste di apposizione di firme all'emendamento 1.4, che sottoscrivo anch'io, anche da parte dei senatori Andreoli, Carella, Dionisi, Gallotti, Gregorelli, Manara, Pepe, Signorelli e Xiumè.

Metto dunque ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Di Orio e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

*(Esami di abilitazione)*

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificamente professionale.

2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale di cui all'articolo 16.

**È approvato.**

#### Art. 3.

*(Albo professionale)*

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato «albo».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dei diritti civili;

c) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c);

d) avere la residenza nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

a) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;

b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-1985;

c) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

d) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge;

e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere b) e c), che si iscrivono all'albo professionale degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 2.*

3.1

MARTELLI

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo per i soggetti di cui al seguente comma 5».*

3.2

DI ORIO

*Al comma 3, sopprimere le lettere b) e c).*

3.3

MARTELLI

*Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1992-1993;»*

3.10

ALBERTI CASELLATI

*Sopprimere il comma 5.*

3.4

BINAGHI

*Sopprimere il comma 5.*

3.5

MARTELLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al precedente comma 4, lettere *b)* e *c)* che volontariamente si iscrivono all'albo degli odontoiatri rinunciano automaticamente alla iscrizione all'albo dei medici chirurghi, mantenendo i diritti previdenziali acquisiti. I laureati in medicina e chirurgia di cui al precedente comma 4, lettere *b)* e *c)* che non ritengono di esercitare l'opzione nei confronti dell'albo degli odontoiatri possono esercitare l'odontoiatria rimanendo iscritti all'ordine dei medici chirurghi. Tali soggetti devono essere iscritti all'albo dei medici chirurghi con apposita annotazione riguardante l'esercizio dell'odontoiatria e l'eventuale specifica specializzazione. L'annotazione dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.6

DI ORIO

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. È vietata la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri e all'albo dei medici chirurghi».

3.7

PIETRA LENZI

*Al comma 5 sostituire le parole da «mantengono» fino alla fine del periodo con le seguenti: «non possono essere contemporaneamente iscritti all'ordine dei medici-chirurghi».*

3.8

DIONISI

*Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che ai fini degli effetti derivanti dall'iscrizione agli ordini la pertinenza della titolarità si riferisce all'albo della professione effettivamente esercitata».*

3.9

BETTONI BRANDANI

**PRESIDENTE.** Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.3.

**DI ORIO.** Signor Presidente, dal momento che l'emendamento 3.2 si collega al successivo emendamento 3.6, lo illustrerò in quella sede.

**PRESIDENTE.** L'emendamento 3.10 tende a tutelare i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1992-1993. In effetti, la specializzazione in odontoiatria è stata soppressa proprio quell'anno, per cui lo studente che comunque prevedeva di potersi specializzare in seguito si è trovato di fronte ad una preclusione molto penalizzante. Coloro che si sono iscritti alla facoltà di medicina pensando di specializzarsi successivamente in odontostomatologia hanno trovato le loro aspettative frustrate.

**BINAGHI.** Ho presentato l'emendamento 3.4 perchè sono contrario alla doppia iscrizione. Credo che un medico che debba svolgere l'attività di odontoiatra debba fare una scelta e quindi non debba avere la possibilità di esercitare una professione diversa da quella che ha scelto. In questo modo si pone un freno alla piaga dei medici che fanno da prestanome agli odontotecnici. Credo che sia l'unico modo per dare una soluzione positiva a tale problema. Il problema di fondo è che non si può dare la possibilità di scegliere tra due professioni nell'ambito della medicina; si deve fare una scelta chiara ed inequivocabile in merito al tipo di attività professionale che si intende svolgere.

**PRESIDENTE.** Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 3.5.

**DI ORIO.** Con l'emendamento 3.6 si mette in luce un problema nodale relativo al disegno di legge in esame: intorno al problema della doppia iscrizione agli albi professionali ruota infatti l'intero provvedimento.

Condivido le considerazioni del senatore Binaghi, e vorrei ricordare che già nel corso della discussione generale ero intervenuto per affrontare tale questione. Nell'emendamento 3.6 non viene prevista alcuna azione punitiva, anche se qualcuno può aver pensato che si volesse intervenire in modo forzoso sui medici. Si tratta di una scelta volontaria. In pratica un medico, qualora svolga una attività professionale di tipo odontoiatrico, si deve iscrivere all'albo degli odontoiatri. Con l'emendamento si stabilisce un percorso di trasparenza, per cui chi svolge una professione deve avere ben chiaro in mente che tipo di professione svolge e deve adire l'albo professionale più corrispondente all'attività che svolge. Se invece un soggetto vuole rimanere iscritto all'albo dei medici, va inserita un'apposita annotazione in maniera che se in futuro dovesse modificare la sua idea si possa stabilire in maniera chiara e definitiva presso quale albo professionale è iscritto.

Non si tratta di portare avanti dei conflitti ideologici, come è avvenuto da parte di molti colleghi medici. È come se un medico specializzato in cardiologia svolgesse contemporaneamente l'attività di odontoiatra. La professione che un medico sceglie nell'ambito dell'attività medica è una sola, e deve indirizzarsi verso un settore ben preciso. Non si tratta di un provvedimento di carattere culturale ma di carattere professionale. Dal momento che si tratta di un settore professionale l'attività che vi si svolge non può che essere unica. Vi è comunque una possibilità di libera scelta che deve essere esercitata in una direzione o nell'altra.



**PRESIDENTE.** Stante l'assenza del proponente, l'emendamento 3.7 deve considerarsi decaduto.

**BINAGHI.** Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.7.

**DIONISI.** L'emendamento 3.8 si illustra da sè.

**PRESIDENTE.** Stante l'assenza del proponente, deve considerarsi decaduto anche l'emendamento 3.9.

**DIONISI.** Faccio mio l'emendamento 3.9.

**GREGORELLI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, come memoria storica voglio ricordare che siamo arrivati a predisporre un testo unico cercando di mantenere l'impostazione dei disegni di legge nn. 1060, 933, 74 e 1882, in cui i tre grandi campi di intervento sono l'area di applicazione, l'organizzazione dell'ordine degli odontoiatri e la sanatoria. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la sentenza della Corte costituzionale n.100 del 1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte degli articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, perchè si tentava di escludere dalla doppia iscrizione una parte di questi medici. L'anno precedente la legge 31 ottobre 1988 n. 471, aveva esteso agli scritti al corso di laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-1985, i quali erano già a conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità entro il 31 dicembre 1991 di optare per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri. A seguito dell'emanazione di quest'ultima normativa lo Stato italiano è stato condannato a livello comunitario al pagamento di una pena pecuniaria e dichiarato inadempiente fino al 1985. A mio avviso il testo elaborato dal comitato ristretto per questa parte è rispettoso non solo della sentenza della Corte costituzionale, ma anche della pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea.

Non sono favorevole all'emendamento 3.2 perchè non porta a sanatoria la questione del passaggio. Sono favorevole a che per il futuro vi sia un unico percorso formativo, ma per il passato bisogna essere rispettosi dei diritti acquisiti da determinati soggetti, e quindi bisogna avere il coraggio di sanare.

Per quanto riguarda il suo emendamento, signor Presidente, bisogna tener presente lo «spartiacque» della legge n. 471 del 1988. Se non ci vincoliamo alla data del 1985, di cui a quella legge, è indubbio che il suo ragionamento riferito alle aspettative degli iscritti è valido, ma nell'ordine della qualità delle aspettative il termine da lei fissato dilata troppo il principio. La senatrice Manieri nel disegno di legge n. 74 prevedeva quanto lei ha scritto nel suo emendamento. Io dovrei «ipocritamente» dire che sono indifferente: in realtà come sforzo massimo si può arrivare al 1985. Pertanto, sono contrario all'emendamento 3.10 da lei presentato.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 3.4 e 3.6. Quest'ultimo riparla di «annotazione», non c'è una unificazione degli esercenti. L'intendimento è: gli odontoiatri hanno l'ordine ed esercitano la relativa professione, e tutti gli altri, i medici chirurghi, sono subordi-

nati. Credo che questo principio non sia accettabile perchè sana il passato come di «serie B» e per il futuro afferma che titolari dell'esercizio dell'odontoiatria sono solo i laureati in odontoiatria.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 3.7 e 3.8.

Sono invece favorevole all'emendamento 3.9, per il quale però chiederei di sostituire le parole: «ai fini degli effetti» con le altre: «per gli effetti». Si tratta di una lieve correzione formale che mi sembra opportuna da un punto di vista lessicale.

BETTONI BRANDANI. Scusandomi per il ritardo con lei e i colleghi, signor Presidente, dichiaro che accetto la modifica proposta dal relatore.

CONDORELLI, sottosegretario di Stato per la sanità. Signor Presidente, sono favorevole agli emendamenti 3.2, 3.10, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, mentre esprimo parere contrario sull'emendamento 3.4 per motivi tecnici.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

CAMPUS. Signor Presidente, il senatore Gregorelli ha ricordato il problema, citato anche dal senatore Di Orio, dell'iscrizione a due albi professionali distinti. Secondo la sentenza della Corte costituzionale numero 100 del 1989 è illegittima la norma nella parte in cui non prevede che i soggetti indicati, ottenuta l'iscrizione nell'albo professionale degli odontoiatri, possano contemporaneamente continuare a essere iscritti nell'albo dei medici. In caso contrario chiunque potrebbe far ricorso a tale sentenza per far valere i propri diritti. Tale sentenza è stata redatta dal dottor Caglianica, persona che abbiamo sempre rispettato e che rispettiamo per le sue capacità professionali.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, preliminare all'emendamento 3.6, sono d'accordo con coloro che sono intervenuti, e cioè che è necessario fare una scelta tra una professione e l'altra. Ritengo però che l'emendamento 3.6 non risolva completamente il problema perchè consente a persone che esercitano la professione di odontoiatra di essere iscritte all'albo professionale dei medici: in tal modo alcuni medici non risponderebbero nè in senso disciplinare nè regolamentare all'ordine al quale appartengono. In pratica si potrebbe creare il caso di alcuni professionisti che non possono essere espulsi dall'ordine degli odontoiatri in quanto sono iscritti all'ordine dei medici, e quindi sono al di fuori di qualsiasi intervento disciplinare e regolamentare dell'ordine specifico di quella professione. Credo perciò che sia più logico consentire che siano iscritti ad entrambi gli ordini: all'ordine dei medici in quanto è un diritto acquisito, e all'ordine degli odontoiatri in modo da poter incorrere in sanzioni da parte dell'ordine che disciplina quella specifica professione. È chiaro che un'eventuale sospensione o espulsione da parte dell'ordine degli odontoiatri impedirebbe a questi soggetti di poter esercitare quella specifica professione, cosa che non sarebbe possibile se rimanessero iscritti soltanto all'ordine dei medici e solo ad esso rispondessero dal punto di vista disciplinare e regolamentare.

Pur rispettando tutto ciò che è stato detto finora, bisogna ricordare che il vero nodo della questione è costituito dall'abusivismo, che va combattuto attraverso l'azione degli ordini professionali, attraverso interventi e una sorveglianza che solo l'ordine che disciplina quella professionale può svolgere.

Stiamo creando una figura che, oltre a non rispondere alle garanzie indicate dalla disciplina che regola tale professione, tenderebbe ad incentivare ancora di più il fenomeno dell'abusivismo. Vorrei ricordare che tutti i disegni di legge erano concordi su questo punto. In effetti non esiste al momento alcuna soluzione, se non quella che in futuro impedirà a chiunque di svolgere la professione di odontoiatra se non attraverso l'iter culturale e professionale che corrisponde all'iscrizione alla facoltà di odontoiatria e successivamente al conseguimento della laurea in odontoiatria e alla conseguente abilitazione. Per il momento purtroppo è necessaria una fase di transizione, bisogna accettare e rispettare tutto ciò che la legge precedente ci impone. Ma la tutela di una professione viene garantita soltanto se chi esercita la professione dipende dallo specifico ordine professionale. Non si tratta di una figura a parte, che da un lato ha tutti i diritti di esercitare la professione e dall'altro non è tenuta a rispettarne i doveri.

XIUMÈ Sono favorevole alla doppia iscrizione all'albo professionale degli odontoiatri e all'albo dei medici sulla base di un ragionamento diverso da quello fatto finora. Se un laureato in medicina che esercita prevalentemente la stomatologia viene chiamato d'urgenza dal vicino perchè si è fratturato un arto, o perchè colto da sincope o da un dolore addominale, essendo iscritto solo all'albo degli odontoiatri rischia di fare un abuso della sua professione, mentre se non interviene incorre in una omissione di soccorso.

Siccome la doppia iscrizione è transitoria, e quindi si esaurirà nel tempo con l'iscrizione di coloro che esercitano stomatologia all'albo degli odontoiatri, ritengo sia auspicabile che al momento si mantenga la doppia iscrizione.

MODOLO. Concordo con quanto già deciso in sede di comitato ristretto riguardo a tale argomento. Mi sembra che la soluzione più chiara, alla luce della sentenza della Corte costituzionale, sia quella che prevede dei diritti che non possono essere cancellati in base ad una nuova legge. D'altra parte, l'emendamento 3.6 lascia dei margini di ambiguità, per cui le riflessioni svolte dal senatore Campus mi hanno convinto che è meglio una decisione chiara al riguardo. L'emendamento 3.6 oltre a non risolvere in maniera adeguata il problema rischia di non portare alcun miglioramento alla legge e addirittura di renderla più complicata e confusa. Se qualcuno ritiene di non doversi iscrivere all'albo degli odontoiatri nessuno lo obbliga.

In ultima analisi ritengo più opportuno rimanere fedeli al testo originario, che ritengo al momento l'unica soluzione opportuna. Inoltre, sono favorevole all'emendamento 3.9.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il problema posto dalla sentenza della Corte costituzionale potrebbe essere «aggirato»

grazie all'emendamento 3.6 del senatore Di Orio che nel penultimo periodo recita che i soggetti in questione devono essere iscritti all'albo dei medici chirurghi con apposita annotazione riguardante l'esercizio dell'odontoiatria e l'eventuale specializzazione.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, dal momento che dalla discussione è emerso un collegamento tra gli emendamenti 3.2 e 3.6, propongo di accantonare per il momento l'esame dell'emendamento 3.2 per riprenderlo successivamente alla votazione degli emendamenti al comma 5 dell'articolo 3.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.10.

**BETTONI BRANDANI.** Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario, perchè la Corte europea già ha condannato l'ammissione dal 1980 al 1985, e qui si va ben oltre considerando tutti gli iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1992-1993. Se si può discutere degli iscritti dal 1980 al 1985 per la situazione italiana, credo però che non si possa andare oltre; quindi ribadisco il mio voto contrario.

**BINAGHI.** Signor Presidente, vorrei fare una considerazione per quanto riguarda le date, rispetto alle quali forse c'è stato un errore. Infatti, l'iscritto prima del corso 1992-1993 può essere un iscritto del corso 1991-1992. Considerati i sei anni di corso, si laureerà presumibilmente nel 1997. In quell'anno però non ci sarà più la specialità di odontoiatria che lui può frequentare, quindi il conto va fatto dalla data di iscrizione che gli permette di frequentare la specialità di odontoiatria; altrimenti per fare i dentisti saranno costretti ad iscriversi alla facoltà di odontoiatria e non alla specialità.

**CAMPUS.** Io capisco la *ratio* che l'ha portata a presentare l'emendamento 3.10, signor Presidente. Relativamente a quanto ha detto il senatore Binaghi, è vero che per chi si è iscritto nel 1991-1992 l'aspettativa di laurea è nel 1997, però nel 1991 nessuno diceva agli iscritti a medicina che sarebbe stato soppresso il corso di specializzazione in odontoiatria, quindi non è quella l'aspettativa. Il fatto è che esiste - ed è stato ben ricordato - una pronuncia della Corte di giustizia della Comunità europea che ci obbligava a chiudere fin dal 1980, e solo la nostra «italianità» ci ha portato con una legge apposita, condannata per altro anch'essa dalla Corte di giustizia della Comunità europea, a ritardare quella data al 1984-1985, cioè di ben cinque anni. Ora, credo che qualsiasi ulteriore dilatazione, oltre a scatenare le ire degli esercenti la professione, ci procurerebbe quanto meno un'ulteriore reprimenda verbale, se non una multa, da parte della Comunità europea.

Quindi, pur comprendendo le ragioni che hanno portato alla presentazione dell'emendamento, dichiaro il mio voto contrario perchè esso dilata eccessivamente i tempi e crea una sanatoria *ad libitum* di una situazione che era già stata per legge teoricamente bloccata nel 1980 e che solo con un'ulteriore legge è stata prolungata al 1984-1985, per salvare appunto dei diritti acquisiti. Non credo si

possa dare maggiore elasticità all'accoglimento di una sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea.

**SIGNORELLI.** In questo balletto di termini e di leggi non vedo perchè si debbano schiacciare definitivamente coloro che si trovano in mezzo. Credo che in questo caso non si tratti di prevedere una pedana per futuri lanci di sanatoria: mi sembra giusto salvaguardare le aspettative di coloro che, se pur potevano essere edotti sulla possibilità di una soppressione del corso di specializzazione in odontoiatria, sono comunque arrivati a prendere la laurea nella prospettiva di fare i dentisti. Mi sembra una regola corretta e di buon senso salvaguardare le legittime aspettative di coloro che sono stati in realtà vittime dell'estremo ritardo con il quale l'Italia si è adeguata alla normativa comunitaria.

**DI ORIO.** Un tempo quando si discuteva della riforma scolastica si diceva che un bambino che frequentava la quinta elementare non avrebbe potuto scegliere tra scuole medie diverse perchè troppo giovane; poi quando arrivava in terza media si diceva che non avrebbe potuto scegliere tra i diversi istituti di scuola media superiore. Adesso siamo al paradosso che chi fa la maturità non è in grado di scegliere la facoltà di odontoiatria se vuole svolgere tale professione; questo è il ragionamento che si fa. Quando è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria era prevista la soppressione della specializzazione in odontoiatria, e pertanto sulla base di questo dato era possibile operare una chiara ed inequivocabile scelta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 3.10, da me presentato.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

**ANDREOLI.** Onche se la doppia iscrizione può creare qualche caso di irregolarità (mi riferisco ai cosiddetti prestanomi), non si devono ledere, con la sua soppressione, i diritti dei laureati in medicina e chirurgia. Siamo medici per tutta la vita e nella vita possono succedere i fatti più disparati. Bisogna lasciare intatta questa possibilità. Saranno i rispettivi organi di vigilanza a valutare le singole situazioni. Finora l'ordine dei medici non ha voluto o potuto vigilare adeguatamente sulle irregolarità delle nomine, ma certamente non possiamo non garantire a tutti il diritto di cambiare strada nel corso della propria vita. Pertanto, sono contrario all'emendamento 3.4.

**BETTONI BANDANI.** È la prima volta che prendo la parola per esprimere una mia valutazione su una questione così fondamentale per l'esito della legge in esame. In linea teorica, ma anche in adesione alle direttive comunitarie, sarei favorevole ad una netta separazione tra le professioni di odontoiatria e di medicina. Ho però esaminato accuratamente tutti i riferimenti normativi inerenti a tale questione di cui bisogna tener conto nel predisporre un nuovo testo di legge; sia la Corte co-

stituzionale che la Corte di giustizia della Comunità europea hanno espresso delle sentenze di cui non si può non tener conto. In particolare non si può prescindere dal considerare la sentenza della Corte costituzionale, a meno che non si decida di varare una legge che corre il rischio, proprio per quella pronuncia, di essere annullata in alcuni punti. Anche se non ne condivido il merito è necessario adeguarsi. La nostra Commissione deve legiferare avendo ben presenti i rischi ai quali va incontro operando determinate scelte.

Con riferimento all'emendamento 3.4 presentato dal senatore Binaghi, ritengo che la soppressione del comma 5 creerebbe un vuoto che soltanto la legge potrebbe colmare. E parere ugualmente contrario esprimo sugli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8. Proprio per trovare una soluzione di equilibrio ho presentato l'emendamento 3.9 che in certo qual modo opera una correzione rispetto alla doppia iscrizione.

L'emendamento 3.6 del senatore Di Orio di fatto non risolve il problema perchè accogliendo la sua tesi la professione verrebbe regolamentata da due albi professionali. Pur non trattandosi di una novità, non verrebbe data alcuna garanzia in più rispetto alla precedente situazione, ma la professione odontoiatrica si troverebbe ad essere soggetta a un duplice regime di controlli.

BINAGHI. Anche se la questione è molto complessa, ritengo che la rinuncia all'iscrizione all'albo dell'ordine professionale di appartenenza non significhi che ciò debba valere per tutta la vita. La persona che si iscrive all'ordine degli odontoiatri e successivamente vuole cambiare professione deve avere la possibilità di disdire la precedente iscrizione e di effettuare una nuova.

Il nostro paese già oggi presenta troppe situazioni confuse: è bene che ognuno effettui la propria scelta. Non è possibile scegliere la professione di odontoiatra senza abbandonare quella di medico. Altrimenti si rischia di svolgere male entrambe le professioni.

Per quanto riguarda la questione dell'omissione di soccorso, ritengo che un paziente non dovrebbe chiamare un medico che è iscritto all'ordine degli odontoiatri. La legge che dobbiamo approvare deve tutelare la professione degli odontoiatri, e non sono favorevole ad atteggiamenti tendenti a creare maggiore confusione.

CARELLA. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 3.4 del senatore Binaghi facendo riferimento anche all'emendamento 3.6 del senatore Di Orio.

Per tentare di convincere i colleghi sull'opportunità di non prevedere la doppia iscrizione credo sia opportuno fare un esempio che non riguarda la professione medica, per rendersi conto di quanto sia assurda una legge che obbliga un libero professionista a rinunciare alla propria professione. Un diplomato geometra che successivamente prende anche la laurea in ingegneria può benissimo essere iscritto all'ordine degli ingegneri e all'albo dei geometri. Seguendo la logica che non consente la doppia iscrizione, dovremmo obbligare l'ingegnere laureato che vuole esercitare anche l'attività di geometra a rinunciare alla professione di ingegnere. Nel nostro caso il problema è lo stesso, anche se l'oggetto di questa legge è la professione di odontoiatra. Ora, un cittadino italiano,

dopo aver compiuto sei anni di studi per laurearsi in medicina, con specializzazione in odontostomatologia, se nel frattempo è stata emanata una laurea breve, solo perchè vuole esercitare una professione che è un *minus* rispetto alla laurea che ha conseguito deve addirittura rinunciare al suo corso di formazione?

Credo che in uno Stato in cui si parla tanto di garantismo non sia possibile accettare che il medico che chiede di fare l'odontoiatra debba necessariamente rinunciare a fare il cardiologo. Può svolgere entrambe le attività: si tratta di una scelta individuale. Non possiamo per legge obbligare una persona ad una scelta se lo Stato le ha riconosciuto un titolo, se ha superato un esame di Stato ed è abilitata a svolgere quella professione. Si tratta a mio parere di difendere i diritti acquisiti, e per questo motivo dobbiamo prevedere necessariamente la doppia iscrizione.

In particolare, credo che l'emendamento 3.6 sia in conflitto con l'impianto dell'articolo 8 del disegno di legge laddove prevede che l'ordine degli odontoiatri abbia delle funzioni di controllo anche sull'attività degli iscritti in materia di controversie e di aggiornamento professionale; con questo provvedimento infatti non andiamo a togliere all'ordine dei medici la possibilità di intervenire in questo settore. È chiaro che questo è un limite, perchè si potrebbe obiettare su chi debba entrare nel merito della controversia. L'unica possibilità è quella della doppia iscrizione, perchè in quel caso il medico che ha anche i titoli per svolgere la professione di odontoiatra è sottoposto, a seconda della professione che esercita, al relativo ordine. Ecco perchè sono decisamente contrario a questi emendamenti che vogliono con una legge sottrarre al cittadino italiano, che, ripeto, ha svolto un corso di laurea ed è stato abilitato, la possibilità di svolgere quella professione: è un indirizzo assolutamente in contrasto con l'ordinamento della Repubblica italiana.

DI ORIO. Signor Presidente, fino adesso tutti abbiamo parlato della doppia iscrizione quasi con dei dati tecnici: il senatore Xiumè ha parlato di pronto soccorso, altri hanno portato argomentazioni basate sull'urgenza o sulla effettività, il senatore Carella ha parlato prima di garanzia poi è andato al nodo della questione.

Il nodo è che con questa legge si vuole consentire al medico di fare il cardiologo alla mattina e di aprire uno studio dentistico al pomeriggio; si vuole cioè non la doppia iscrizione, ma la possibilità di esercitare una doppia professione. Al di là delle argomentazioni riferite alle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di giustizia e quant'altro, si vuole consentire la doppia professione. Mi chiedo allora perchè all'odontoiatra debba essere consentita una sola professione, perchè la sua unica opportunità debba essere quella di esercitare l'odontoiatria mentre il medico può avere «n» opzioni più l'odontoiatria. Io sono assolutamente favorevole a che si scelga la professione, si scelga l'iscrizione ad un albo: chi fa il cardiologo si iscriva all'albo dei medici e chi fa l'odontoiatra si iscriva a quello degli odontoiatri.

Tutti sappiamo che la professione del medico ha più possibilità di esplicazione perchè basta riferirsi a una malattia specifica per esercitare una specializzazione, mentre l'odontoiatra può svolgere solo la sua professione. Se ci rendiamo conto di questa sovrapposizione professionale, faremo un buon lavoro. Dobbiamo far sì che in modo trasparente av-

venga che chi fa una professione non ne fa un'altra, e conseguentemente si iscrive al relativo albo.

SIGNORELLI. Io sono contrario all'emendamento 3.4 perchè sono per il mantenimento del comma 5, coerentemente con le pronunce della Corte costituzionale.

PEPE. Signor Presidente, anch'io sono favorevole al mantenimento del comma 5 e a tale riguardo faccio mie totalmente le considerazioni del senatore Andreoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Binaghi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Di Orio.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 3.2, precedentemente accontonato, 3.7 e 3.8 sono di conseguenza preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e sottoscritto dal senatore Dionisi, così come modificato su proposta del relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

*(Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652)*

1. Alla Tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, le parole da: «Per i laureati in medicina e chirurgia» fino a: «laurea precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Le università sono tenute a prevedere, per ciascun corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, un numero di posti eccedenti, non inferiore al 10 per cento rispetto a quelli programmati, da riservare reciprocamente alla iscrizione di laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria».

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per lo svolgimento degli esami di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria previsti per i laureati in medicina e chirurgia dalla citata Tabella XVIII-bis annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dal comma 1 del presente articolo nonchè i criteri per lo svolgi-



mento degli esami di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria. Il decreto di cui al presente comma reca altresì l'elenco degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia riconosciuti a tutti gli effetti ai fini del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e viceversa.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

4.1

MARTELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4.

1. Ove le università dispongano di attrezzature e personale sufficiente sulla base di un parere dei consigli delle facoltà di medicina e chirurgia, richiedono, in sede di predisposizione di piani di sviluppo di ateneo, la trasformazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in facoltà di odontoiatria e protesi dentaria. Le predette trasformazioni sono attuate secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 245. In sede di trasformazione si dovrà attuare la riforma della tabella XVIII/bis, per consentire reciproci crediti per discipline similari delle facoltà di medicina e chirurgia e di odontoiatria e protesi dentaria. Entrambe le facoltà determineranno, entro il mese di giugno di ogni anno, la quota di posti disponibili nell'ambito del numero totale programmato, da mettere a concorso per i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria. La riforma della tabella XVIII/bis e le modalità concorsuali per l'accesso dei laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi dentaria dovranno essere determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.2

DI ORIO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «Le università » fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le università sono tenute a prevedere per ciascun corso di laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, un numero di posti, all'interno del numero programmato, non superiore al 25 per cento del numero degli iscritti al primo anno di corso, da riservare reciprocamente alla iscrizione di laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria».*

4.3

LAVAGNINI

Stante l'assenza del presentatore, senatore Martelli, dichiarato decaduto l'emendamento 4.1.

DI ORIO. Signor Presidente, l'emendamento 4.2 solleva una questione di coerenza con il principio degli ordini professionali e dei percorsi formativi. Dobbiamo affrontare tale aspetto con grande senso di responsabilità perchè i corsi di laurea in odontoiatria sono di fatto poco considerati nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia e non hanno mai avuto materie professionalizzanti. Mi rendo conto che non è possibile trascurare il problema delle risorse, ma ritengo opportuno considerare tale questione nell'ambito del piano di sviluppo degli atenei. A mio giudizio quella proposta dall'emendamento è una formulazione dirimente per quanto riguarda la successiva formazione perchè dà chiarezza.

Vorrei aggiungere una cosa: è un fatto grave che la tabella XVIII-bis non sia stata ancora sottoposta a revisione secondo i nuovi ordinamenti; è rimasta una tabella molto antiquata che fa riferimento agli esami fondamentali e a quelli complementari e che quindi non ha senso dal punto di vista professionale. Sarà necessario procedere a una riforma rapida.

Un altro aspetto importante concerne il sistema dei crediti tra medicina e odontoiatria che, nonostante si tratti di un dato acquisito da tempo nella nostra legislazione, la Camera ha omesso di considerare nel testo che ha approvato.

LAVAGNINI. L'emendamento 4.3 non ha bisogno di illustrazione perchè fa semplicemente riferimento a una questione di proporzionalità.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento presentato dal senatore Di Orio propone di istituire una facoltà, ed cosa diversa rispetto al corso di laurea che esiste attualmente. Al riguardo la Commissione bilancio ha espresso riserve di carattere finanziario e quindi il parere del relatore è contrario.

Al senatore Lavagnini, invece, propongo di aggiungere, dopo le parole «non superiore al 25 per cento», le altre «e non inferiore al 10 per cento». In questo caso esprimerai parere favorevole all'emendamento.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Ministero della sanità è più che favorevole all'emendamento 4.2 perchè questa è la via che è stata intrapresa in tutto il mondo; anzi su questa strada noi siamo in ritardo. Inoltre la proposta del senatore Di Orio è utile perchè ormai le nostre facoltà di medicina sono diventate estremamente pletoriche. Professionisti che non sono preparati in materie diverse da quelle di loro competenza devono esprimere pareri su problematiche che non conoscono, e quindi anche per questo bisognerebbe mettere ordine all'interno delle nostre facoltà. Ribadisco pertanto l'apprezzamento del Governo per l'emendamento 4.2, anche se mi rendo conto che vi sono questioni di carattere finanziario da risolvere.

Per quanto concerne l'emendamento 4.3, non vedo una grande differenza con il testo dell'articolo, nel quale si dice soltanto «non inferiore al 10 per cento». Questa mi sembra una dizione migliore, comunque mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

CAMPUS. Signor Presidente, il problema sollevato è sicuramente di notevole importanza, anche se credo esuli dalla materia del disegno di legge in esame la trasformazione in facoltà del corso di laurea in odontoiatria. Inoltre la seconda parte dell'emendamento del senatore Di Orio, che pure potrebbe essere accolta, è chiaramente falsata dalla previsione del bilanciamento dei crediti tra due facoltà e non tra due corsi di laurea.

In conclusione, voterò contro l'emendamento 4.2 per la sede in cui ci troviamo e non per il merito della questione in esso sollevata. Essa infatti dovrebbe essere esaminata più a fondo nell'ambito di una proposta che affronti in generale i problemi dell'istruzione e non gli aspetti specifici della professione di odontoiatra.

BINAGHI. Dichiaro la mia astensione.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione bilancio ha espresso parere negativo sull'emendamento 4.2 nel presupposto che esso comporti degli oneri.

DI ORIO. La considerazione della Commissione bilancio è francamente infondata. I corsi di laurea già esistono, si tratta soltanto di una nuova formulazione giuridica; significa prevedere un diploma invece che della facoltà di medicina della facoltà di odontoiatria, ma le strutture ci sono già. I professori sono già dipendenti di ruolo del corso di laurea in odontoiatria, cambierebbero solo la «giacchetta». La questione degli oneri non ha senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Di Orio.

**Non è approvato.**

Senatore Lavagnini, accetta la proposta di modifica dell'emendamento 4.3 avanzata dal relatore Gregorelli?

LAVAGNINI. Sì, dal momento che, se ha capito bene, è l'unico modo per avere il parere favorevole del relatore.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei invitare sia il senatore Lavagnini sia il relatore - che ha manifestato l'intenzione di accogliere la formulazione proposta - a considerare che un aumento del 25 per cento è molto elevato rispetto al numero programmato delle iscrizioni. A mio avviso sarebbe preferibile mantenere l'indicazione del 10 per cento senza ulteriori specificazioni, cioè tornare al testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Comunque la percentuale rientra nel numero programmato. Infatti, le università sono tenute a prevedere per ciascun corso di laurea in medicina una quota di posti non superiore al 25 per cento e non inferiore al 10 per cento del numero degli iscritti,

sempre all'interno del numero programmato con riferimento al primo anno di corso.

CAMPUS. L'iscrizione non avviene necessariamente al primo anno di corso, perchè può accadere che uno studente del corso di laurea in medicina e chirurgia decida di cambiare e di iscriversi, al secondo anno, al corso di laurea in odontoiatria. Quindi, non è possibile valutare anno per anno quanti studenti possono iscriversi, ed è questa la ragione per cui all'interno del comitato ristretto avevamo parlato di posti eccedenti. Se abbiamo 10 posti e di questi se ne riservano 2,5 agli studenti che possono arrivare dagli altri corsi di laurea, quell'anno bisogna dichiarare che si iscrivono solo 7,5 studenti e non le 10 unità che erano previste.

LAVAGNINI. Si potrebbe parlare del 10 per cento in eccedenza, come aveva già proposto lei nel Comitato ristretto.

CAMPUS. Il riferimento potrebbe essere ad un numero non superiore al 10 per cento o pari al 10 per cento. Con il testo attuale è difficile, o meglio impossibile attuare la programmazione.

PRESIDENTE. A causa del concomitante inizio dei lavori di Assemblea, dobbiamo rinviare alla seduta di domani il prosieguo dell'esame degli emendamenti. Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

*I lavori terminano alle ore 17,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Reverendo parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE